

Ente acque della Sardegna

(L.R. 6 dicembre 2006, n° 19)

Il Commissario Straordinario

Oggetto: assegnazione mansioni superiori- ex art. 36, comma 1, lett. b della legge regionale n. 31 del 13/11/1998- Direzione Servizio Personale al funzionario dott. Giuseppe Spallina.

L'anno 2015, il giorno ventinove, del mese di gennaio nella sede di Cagliari, via Mameli, 88, il Commissario Straordinario Avv. Giuseppe Verona, nominato con decreto del Presidente della Regione n. 123 del 29.10.2014 su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 43/29 del 28 ottobre 2014;

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 e ss.mm, che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa - istituito con R.D.L. 17.05.1946 n° 498 - ente strumentale della Regione, in Ente acque della Sardegna (Enas) per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna;

VISTA la L.R. 15.05.1995 n° 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali e ss.mm.;

VISTA la L.R. 23.08.1995 n° 20 di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale e ss.mm.;

VISTA la L.R. 13.11.1998, n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale e ss.mm.;

VISTA la L. R. 2.08.2006, n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna e ss.mm.;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico n. 5 del 21 febbraio 2014 concernente "Approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014-2016" approvata dalla Giunta Regionale con delibera n. 8/8 del 27 febbraio 2014;

VISTA la proposta del Direttore Generale di adozione della presente deliberazione;

Premesso che il vigente provvedimento di articolazione di questo Ente prevede la suddivisione dell'intera struttura in tredici Servizi, ma l'organico della qualifica dirigenziale, dalla data di creazione del nuovo Ente Gestore del sistema multisettoriale, ha fatto e fa, tutt'oggi, registrare carenze progressivamente sempre più significative;


Ritenuto essenziale attribuire la direzione di taluni Servizi a funzionari selezionati in base alle capacità professionali e alle competenze possedute in relazione a ciascun incarico, già dall'entrata in vigore della prima riforma dell'art. 28 della l.r. n°31/1998, che ha consentito il ricorso all'attribuzione temporanea di funzioni dirigenziali ai funzionari di categoria D;

Considerato che nell'ottobre u.s., alla scadenza del termine massimo di durata degli incarichi predetti, persistendo i presupposti di fatto che inizialmente determinarono l'agire dell'Amministrazione verso siffatte scelte e tenuto conto della mancanza di indirizzi nonché di soluzioni normative, allora in fase di definizione in ambito regionale, questo Ente ricorreva, *medio tempore*, all'attribuzione di mansioni superiori;

Preso atto che quest'ultima scelta sul piano giuridico veniva, all'epoca, supportata da un espresso parere legale, successivamente supportato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con specifico parere, che ancorava la legittimità della soluzione, nel caso in esame, alla sussistenza dei presupposti di fatto (vacanza in organico e richiesta indizione concorsi) previsti dalla norma invocata (art.36 l.r. n°31/1998);

Atteso che, seppur vero che il quadro normativo sembrerebbe, oggi, essere modificato per effetto della entrata in vigore della disposizione contenuta all'art. 28 della l.r. n°31/1998 nella nuova formulazione integrata dalla l.r. n°24/2014, è altrettanto vero che secondo il parere, da ultimo reso sempre

Il Commissario Straordinario
Avv. Giuseppe Verona



dall'Avvocatura Distrettuale, in sede d'interpretazione sistematica delle disposizioni di cui agli artt 28 e 30 della l.r. n°31/1998 , "non si possa ancora arrivare ad una conclusione diversa rispetto a quella cui si era giunti con il precedente parere"; così come si prosegue affermando che, nonostante il richiamo del comma 4 bis dell'art.28 contenuto al comma 4 dell'art.30, "parrebbe potersi escludere che quell'inciso abbia efficacia di abrogare l'art.36", per cui si conclude: "parrebbe che non residui altra soluzione che quella di continuare a fare applicazione della disposizione contenuta all'art.36";

Ritenuto che l'esercizio delle funzioni dirigenziali in nove dei tredici Servizi Enas non possa rimanere vacante, pena la funzionalità della intera struttura dell'Ente, in questa particolare fase provata dalla attuale situazione siccitosa che obbliga al massimo sforzo operativo, ma comunque sempre impegnata in un settore quale quello dei servizi pubblici, che non consentono vulnerabilità, né carenze sul piano gestionale;

Preso atto che l'Avvocatura Distrettuale conclude nell'indicare come "unica soluzione residuale" per garantire l'esercizio delle funzioni di direttore di servizio secondo legittimità, il ricorso alle disposizioni contenute all'art.36 della l.r. n°31/1998, pur nella consapevolezza della incertezza dell'attuale quadro normativo e della precarietà e eccezionalità della situazione contingente e strutturale, che caratterizza ad oggi tutta l'attività dell'Ente;

Atteso che la suddetta soluzione, stante la scadenza della prima attribuzione, obbliga ad un rotazione con altri funzionari di categoria D in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale;

Considerato che la scelta debba, quindi, cadere su funzionari sempre in possesso dei requisiti di legge di cui all'art.28 della l.r. n°31/1998 e ss.mm.;

Considerate le posizioni giuridiche, lo stato di servizio e i curricula professionali dei funzionari in organico;

Sentito, in merito, il Direttore Generale;

Visto l'art.8, comma 2, e l'art. 28 comma 4 della legge regionale n. 31 del 13/11/1998 e tenuto conto, come sopracitato, del parere espresso, in merito, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

DELIBERA

l'assegnazione temporanea delle mansioni superiori- ex art. 36, comma 1, lett. b della legge regionale n. 31 del 13/11/1998- di direzione del Servizio Personale , al funzionario in possesso dei requisiti di legge, dott. Giuseppe Spallina, dal 30 gennaio 2015 per un massimo di novanta giorni.

Dà mandato alla Direzione Generale di dare comunicazione del presente provvedimento alle organizzazioni sindacali.

La presente deliberazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Commissario Straordinario
Avv. Giuseppe Verona

Il Direttore Generale ing. Franco Ollargiu rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995, n.14.

Il Direttore Generale
ing. Franco Ollargiu